

DECISIONE (UE) 2016/821 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 26 aprile 2016****che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2016/9)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) L'Indirizzo (UE) 2016/579 della Banca centrale europea (BCE/2016/6) ⁽¹⁾, ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 ⁽²⁾ al fine di chiarire le modalità con le quali le banche centrali nazionali (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale. Tali chiarimenti conseguono alle modifiche introdotte dall'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) ⁽³⁾ che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 introducendo conti in contanti dedicati e servizi di autocollateralizzazione in relazione al funzionamento di TARGET2-Securities (T2S).
- (2) L'indirizzo (UE) 2015/579 (BCE/2016/6) ha anche modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 sotto diversi profili, quali il trattamento dei partecipanti a TARGET2 sottoposti a risoluzione dal punto di vista della loro partecipazione a TARGET2.
- (3) Per rispecchiare le suddette modifiche all'Indirizzo BCE/2012/27, la Decisione BCE/2007/7 ⁽⁴⁾, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I e II alla Decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2016/579 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 21).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 237 del 8.9.2007, pag. 71).

